

Publicata all'Albo Pretorio	il	DELIBERAZIONE
Comunicata ai Capi-gruppo	il Prot. N°	N° <u>47</u>
Trasmessa al Co.Re.Co.	il Prot. N°	



COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA

Provincia di Isernia

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.=

L'anno duemiladue il giorno **ventinove** del mese di **Novembre**
alle ore **19,00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta straordinaria ed prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1) FARDONE Camillo | Presidente |
| 2) MARTINO Pietro Aldo | Consigliere |
| 3) MELORO Cosmo | " |
| 4) CARANCI Giulia | " |
| 5) FARDONE Mario | " |
| 6) BICCIATO Davide Natale | " |
| 7) PIROLLI Nicolino | " |
| 8) RENZI Michele | " |
| 9) GRANDE Mario | " |
| 10) SIRAVO Giusto | " |
| 11) FARDONE Peppino | " |
| 12) STASI Mario Domenico | " |
| 13) MAINARDI Antonio | " |

TOTALI

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	X
X	
X	
X	
12	1

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario comunale dott. Alfonso LA BANCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Camillo FARDONE, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'opportunità di istituire il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente;

Visti: -

- il T.U. della legge di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773 del 18.06.1931,;
- il regolamento di esecuzione R.D. n. 635 del 06.05.1940;
- il D.M. del 31/12/1951;
- il D.M. del 18/4/1977, modificato con Decreto del Ministro dei Trasporti del 13/6/1985;
- gli artt. 19 e 85 del D.P.R. n. 616/1977;
- la legge 15 gennaio 1992, n. 21 21/1992;
- il D.Lgs. n. 285/92;
- il D.M. n. 448/1991;
- il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 572 del 1992;
- il D.P.R. n. 495 del 1992;

Visto lo schema di regolamento predisposto dall'ufficio, sulla base delle indicazioni del competent assessorato della Regione Molise;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore, espresso in merito alla regolarità tecnica, sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000;

Con voti unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per il servizio di autonoleggio di autoveicoli da rimessa con conducente, che si compone di n. 26 articoli e che forma parte integrante della presente deliberazione.=

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:


Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico:
Geom. Cosmo Ricci

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria:
Rag. Aldo Tedeschi

Letto, confermato e sottoscritto

 IL PRESIDENTE
-Camillo Fardone-



IL SEGRETARIO COMUNALE
-dott. Alfonso La Banca-

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, nella sede del Comune, oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì - 6 DIC. 2002



IL SEGRETARIO COMUNALE
-dott. Alfonso La Banca-

Comune di MACCHIA D'ISERNIA

Provincia di ISERNIA

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI AUTOVEICOLI DA NOLEGGIO
CON CONDUCENTE***

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI AUTOVEICOLI DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE

SOMMARIO

1. DISCIPLINA DEL SERVIZIO
2. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA IMMETTERE NEL SERVIZIO
3. DOMANDA PER SVOLGERE L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
4. DOCUMENTAZIONE
5. TITOLI PREFERENZIALI
6. ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE
7. RILASCIO DELLA LICENZA
8. DURATA DELLA LICENZA
9. TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA
10. PARZIALE RITIRO DELLA LICENZA
11. SOSPENSIONE DELLA LICENZA
12. REVOKA DELLA LICENZA
13. DECADENZA DELLA LICENZA
14. VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI
15. CONTACHILOMETRI
16. SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI
17. INIZIO DEL SERVIZIO
18. TARIFFE
19. FACOLTÀ O DIVIETO PER LE AUTOVETTURE DI STAZIONAMENTO SU AREE PUBBLICHE
20. SOSPENSIONE DELLA CORSA
21. DISPONIBILITÀ DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO
22. RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO
23. OBBLIGHI PER I CONDUCENTI
24. DIVIETI PER I CONDUCENTI
25. NUMERO, TIPI E CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI
26. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1
(Disciplina del servizio)

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità dell'articolo 58, VI comma del T.U. n. 303 del 15.06.1959, che viene istituito nel territorio di questo Comune, è disciplinato:
 - a) dagli articoli 105 e 113 del T.U. n. 1740 dell'08.12.1993, tenuti in vigore dallo articolo 145, II comma del T.U. n. 393 del 15.06.1959;
 - b) dall'articolo 57, I comma, lettera c) del T.U. n. 393 del 15.06.1959;
 - c) dal T.U. n. 393 del 15.06.1959 e dal relativo regolamento di esecuzione n. 420 del 30.06.1959;
 - d) dagli articoli 86 e 121 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18.06.1931, nonché dall'articolo 158 del regolamento di esecuzione n. 635 del 06.05.1940;
 - e) dai Regolamenti CEE 543/69 e 1463/70;
 - f) dalle leggi n. 62 del 14.02.1974 e n. 394 del 14.08.1974;
 - g) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - h) dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2
(Determinazione del numero degli autoveicoli da immettere nel servizio)

1. Gli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente vengono fissati in:
 - n. 1 autobus;
 - n. 1 autovettura.

Art. 3
(Domanda per svolgere l'esercizio del servizio)

1. Chi intende ottenere la licenza comunale per svolgere il servizio di noleggio autoveicoli con conducente deve presentare domanda in bollo direttamente al Sindaco.
2. Nella domanda, oltre le generalità, il richiedente deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e la eventuale ubicazione della rimessa.

Art. 4
(Documentazione)

1. Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della licenza, dovrà produrre i seguenti documenti:
 - a) licenza ottenuta a norma dell'art. 86 del T.U. della legge di Pubblica sicurezza, nei casi previsti;
 - b) certificazione di essere provvisto di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
 - c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato per l'attività dei trasporti o certificato d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge n. 860 del 25.07.1956;
 - d) certificato di cittadinanza italiana;
 - e) certificato di residenza nel Comune;
 - f) certificato di buona condotta in data non anteriore a tre mesi;

- g) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - h) dichiarazione di non essere affetto da malattia deturpante o contagiosa o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio;
 - i) documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza stabiliti dall'articolo 5 del presente regolamento;
2. L'interessato può sostituire le certificazioni di cui ai punti d), e) e f) con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità a norma dell'art. 5 della legge n 15 del 04.01.1968;

Art. 5 (Titoli preferenziali)

1. Nell'assegnazione delle licenze di esercizio costituiscono titoli preferenziali:
- a) avere svolto l'attività di autotrasporto di persone in qualità di autista dipendente nel servizio di noleggio con conducente o quello pubblico da piazza;
 - b) essere stato conducente di vetture da piazza ippotrainate;
 - c) essere in possesso di titoli stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per l'assunzione agli impieghi pubblici;
2. Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione della licenza viene fatta tenendo conto della data della domanda o di altri elementi utili allo scopo.

Art. 6 (Assegnazione della licenza)

1. Per esercitare il servizio con autoveicoli di noleggio con conducente occorre il permesso della licenza comunale di esercizio, la quale è assegnata dal Consiglio Comunale sentito anche, ove occorra, il preventivo parere delle organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori;

Art. 7 (Rilascio della licenza)

1. La licenza comunale d'esercizio è rilasciata dal Sindaco in esecuzione de delibera consiliare per ogni autoveicolo ammesso al servizio con l'indicazione del tipo e caratteristiche dell'autoveicolo stesso.

Art. 8 (Durata della licenza)

1. La licenza comunale d'esercizio viene rilasciata a tempo indeterminato ma è soggetto a vidimazione comunale.
2. Per ottemperare a tale obbligo il titolare è tenuto a presentare la licenza entro il 31 gennaio di ogni anno agli Uffici Comunali.
3. Sono fatti salvi i casi in cui la licenza stessa potrà essere ritirata prima della scadenza secondo quanto previsto dall'articolo 10.

Art. 9
(Trasferibilità della licenza)

1. La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita senza l'assenso del Consiglio Comunale, il quale vi provvede conformemente alle norme di cui agli articoli 3-4-5-6;
2. La trasferibilità della licenza è ammessa nel caso di decesso del titolare;
3. In tal caso la voltura della stessa è accordata, in ordine di precedenza al coniuge, ai figli e ai genitori, i quali se non intendono condurre personalmente o non siano in possesso dei requisiti richiesti, hanno la facoltà di trasferire la licenza a persone di loro fiducia.

Art. 10
(Parziale ritiro delle licenze)

1. Le licenze comunali d'esercizio possono essere parzialmente ritirate con le modalità e per il numero da stabilirsi dall'Amministrazione Comunale quando occorra addivenire ad una trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse.
2. Nel caso che si verifichi la necessità di ridurre il numero degli autoveicoli circolanti, la riduzione sarà attuata secondo criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento, sentite ove occorra, le organizzazioni di categoria del settore.

Art. 11
(Sospensione della licenza)

1. La licenza comunale di esercizio può essere fatta sospendere, per un periodo non superiore a 60 giorni nei casi di infrazioni non passibili di revoca, derivanti da rifiuti ingiustificati di servire il pubblico, mancato rispetto delle tariffe, destinazione diversa dell'autovettura, veicolo non idoneo allo svolgimento del servizio, morosità nel pagamento di tasse e diritti inerenti la licenza;
2. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Consiglio Comunale sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori.

Art. 12
(Revoca della licenza)

1. La licenza comunale d'esercizio viene revocata dal Consiglio Comunale, sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori.
2. La revoca viene disposta nei seguenti casi:
 - a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
 - b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare della licenza;
 - c) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
 - d) quando il titolare della licenza o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera

- per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie;
- e) quando sia intervenuta condanna, per sentenza passata in giudicato, per delitti o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
 - f) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del
 - g) quando sia stato trasferito il domicilio in altro Comune od intrapreso altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - h) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Art. 13 (Decadenza della licenza)

1. la licenza comunale d'esercizio viene a decadere senz'altro:
 - a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di notifica della assegnazione della licenza, secondo quanto previsto dall'articolo 17;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia alla licenza;
 - c) per interruzione del servizio per un periodo superiore ad anni uno a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico;
 - d) per fallimento del titolare della licenza;
 - e) per cessione della proprietà dell'autoveicolo;
 - f) per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 9.

Art. 14 (Verifica e revisione degli autoveicoli)

1. Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dall'ammissione al servizio e poi una volta all'anno, a verifica da parte di una Commissione nominata dal Consiglio Comunale e composta dal:
 - a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) Due consiglieri comunali (uno di maggioranza ed uno di minoranza);
 - c) Due esperti del settore.
2. La verifica non può implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile (art. 113 del T.U. n. 1740 dell'08.12.1993, art. 145-II comma T.U. n. 393 del 15.06.1959).
3. Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti dell'art. 65 del D.P.R. n. 393 del 15 giugno 1959.
4. Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso un termine che sarà fissato caso per caso, sarà provveduto alla revoca della licenza a norma dell'art. 12, lettera c).

Art. 15 (Contachilometri)

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'Autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento.

Art. 16
(Sostituzione degli autoveicoli)

1. Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Sindaco di intesa con la Commissione di cui al precedente articolo 14.
2. L'autoveicolo che sia fermo per riparazione può essere sostituito, previo l'autorizzazione dello stesso Sindaco, per il solo periodo di fermo, da altro autoveicolo di prescrizione che potrà circolare avvalendosi della licenza comunale dell'autoveicolo in riparazione.

Art. 17
(Inizio del servizio)

1. Il richiedente dichiarato assegnatario della licenza comunale d'esercizio, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 60 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.
2. Detto termine potrà essere prorogato ad un massimo di 120 giorni ove l'interessato dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per cause di forza maggiore.

Art. 18
(Tariffe)

1. Con deliberazione della Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione Consiliare Consultiva, da sottoporsi all'approvazione dell'Autorità tutoria provinciale, sono fissati i massimi delle tariffe, tenuto conto della potenza e del tipo dell'autoveicolo, in base al chilometraggio e a particolari qualità del servizio commissionato.
2. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse o nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie e di renderle anche note agli alberghi, pensioni ed agenzie di viaggio.

Art. 19
(Facoltà o divieto per le autovetture di stazionamento su aree pubbliche)

1. Facoltà di stanzionamento: (la norma sottoindicata è applicabile solo nei Comuni classificati "di minore importanza", esclusi quelli riconosciuti "località turistiche, di cura e di soggiorno").
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio di piazza.
3. Ciò in quanto questo Comune è stato incluso, in conformità al disposto dell'articolo 105 del T.U. n. 1740 dell'08.12.1993, tuttora vigente, tra quelli di minore importanza.
4. Le località di stazionamento sono le seguenti:
 - a) Piazza del Popolo, negli spazi appositamente delimitati.

Art. 20
(Sospensione della corsa)

- 1 Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

Art. 21
(Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato)

- 1 Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendendo disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente può concordare la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Art. 22
(Responsabilità nell'esercizio)

- 1 Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
- 2 Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi ai conducenti di autoveicoli fanno carico le responsabilità personali, di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.

Art. 23
(Obblighi per i conducenti degli autoveicoli)

- 1 I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.
- 2 In particolare esse hanno l'obbligo di:
 - a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
 - b) segnalare tempestivamente al competente Ufficio Comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
 - c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui all'art. 14 e di attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;
 - d) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'articolo 18;
 - e) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
 - f) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
 - g) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Municipale, al più presto, per agevolarne la restituzione al proprietario;

- h) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento.

Art. 24

(Divieti per i conducenti degli autoveicoli)

1. Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto:
- a) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
 - b) esercitare servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
 - c) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
 - d) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
 - e) portare animali propri nell'autoveicolo;
 - f) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
 - g) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
 - h) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 25

(Numero, tipi e caratteristiche degli autoveicoli)

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative al numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente nonché quelle concernenti eventuali modifiche del presente regolamento debbano essere sottoposte all'approvazione preventiva della Regione Molise.

Art. 26

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo alle disposizioni del D.P.R. n. 393 del 15.06.1959 e degli artt. 105 e 113 del T.U. n. 1740 dell'08.12.1993 tuttora vigenti, alla legge comunale e provinciale e norme attinenti, ed agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.